

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile**

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gambacorta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXXX/2023 promossa da:

EREDITA' GIACENTE morendo dismessa da G.M.R. (C.F. (...)) in persona del Curatore dott. F.B. (C.F: (...)), con il patrocinio dell'avv. omissis presso cui è elettivamente domiciliato in omissis

RICORRENTE

contro

EREDE P.E. (C.F. (...)) con il patrocinio degli avv.ti omissis, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in omissis

RESISTENTE

contro

EREDE M.A. (C.F. (...)) con il patrocinio degli avv.ti omissis e omissis, presso i quali è elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 35

RESISTENTE

contro

EREDE D.G.M. (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. omissis, presso cui è elettivamente domiciliata in omissis

RESISTENTE

contro

EREDE M.G. (C.F. (...)) residente in T., via P. n. 6

RESISTENTE CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., il **CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE DI G.M.R.** ha convenuto in giudizio E.P., A.M., G.M. e M.D.G. per sentire annullare il testamento olografo di G.M.R. pubblicato in data 26.10.2021 per vizio di forma ex artt. 606 comma 2 e 602 c.c.

Con il ricorso introduttivo è stato dedotto che:

- in data 13.4.2021 era deceduta in Torino G.M.R., nubile e senza discendenti diretti;

- in data 25.8.2021 il Tribunale di Torino aveva dichiarato giacente l'eredità morendo dismessa di G.M.R., nominando curatore il dott. F.B.;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

- nell'ambito delle sue attività, il curatore aveva appreso che la sig. R. era titolare di un cospicuo patrimonio di valore superiore ai 5 milioni di Euro, che in data 28.5.2021 era stato pubblicato un testamento olografo della de cuius datato 4.3.2021 con cui la sig. R. aveva disposto un legato di natura immobiliare in favore di S.D. e che in data 26.10.2021 era stato pubblicato un altro testamento olografo, datato "dicembre 2020", con cui la sig. R. aveva istituito erede universale E.P., il quale aveva accettato puramente e semplicemente l'eredità;
- nell'ambito della procedura di eredità giacente, era stata disposta CTU grafologica che aveva concluso per l'autografia ed autenticità di entrambe le schede testamentarie;
- il testamento che aveva istituito erede universale E.P. recava una data incompleta (mancava l'indicazione del giorno) ed era, pertanto, annullabile per difetto di forma ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., annullamento che era onere del curatore far dichiarare, al fine di tutelare l'interesse della massa alla devoluzione dell'eredità nel pieno rispetto della legge;
- litisconsorti necessari della domanda di annullamento del testamento erano non solo E.P., ma anche i parenti che sarebbero stati chiamati alla successione legittima, in particolare A. e G.M. e, in difetto di accettazione di questi, M.D.G., chiamata di grado ulteriore.

Si è costituito in giudizio E.P., il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di interesse ad agire dell'Eredità Giacente e, nel merito, ha sostenuto la validità del testamento, poiché il giorno di redazione dell'atto di ultima volontà, non indicato in modo espresso, era nondimeno desumibile da una serie di elementi interni alla scheda testamentaria, in particolare dal numero di decessi per covid del Piemonte, la Lombardia e a livello nazionale, trascritti nella scheda testamentaria e che coincidevano con quelli riportati dai rispettivi bollettini regionali e nazionale alla data del 31.12.2020.

E.P. rilevava, altresì, che la data del testamento non si configurerebbe come requisito formale fine a se stesso, ma volto a valutare la capacità di disporre per testamento ad un dato momento e a stabilire la prevalenza di un testamento rispetto ad un altro in presenza di plurimi testamenti. Ha chiesto quindi, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e, nel merito, il suo rigetto.

Si è costituita in giudizio A.M., la quale, aderendo alle difese dell'Eredità Giacente, ha a sua volta chiesto al Tribunale di dichiarare l'annullamento del testamento con cui E.P. era stato istituito erede universale, evidenziando come la pagina di agenda dove erano state scritte le ultime volontà della de cuius era distinta in due parti, la prima riportante il numero dei morti per covid e la seconda contenente le disposizioni di ultima volontà, che dunque di per sé erano prive di data; in ogni caso, ha rimarcato come i dati sui decessi dovuti al covid identificavano un generico dato temporale a decorrere dal quale la testatrice avrebbe potuto redigere le proprie ultime volontà, senza tuttavia fornire alcuna certezza circa il giorno in cui l'atto sarebbe stato effettivamente confezionato.

Si è costituita in giudizio anche M.D.G., la quale ha a sua volta impugnato il testamento per mancanza o incompletezza della data, rappresentando di essere cugina di secondo grado della de cuius e che sarebbe stata chiamata alla successione legittima nel caso in cui i parenti più prossimi della defunta non avessero voluto o potuto accettare l'eredità.

All'udienza del 12.9.2023, dichiarata la contumacia di G.M., la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

All'udienza del 14.11.2023, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

2) Ritiene la giudicante che l'Eredità Giacente sia carente di legitimatio ad processum (più che di interesse ad agire o comunque prima di questo), in quanto, ai sensi dell'art. 532 c.c., "Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata".

Secondo la dottrina, recepita anche da alcune pronunce giurisprudenziali, la cessazione del curatore dalle sue funzioni opera di diritto, senza necessità di un provvedimento del giudice e, ove questo intervenga, avrebbe efficacia meramente dichiarativa (Pret. Roma 21.6.76).

Si veda anche Tribunale Genova 5 maggio 1995: "a seguito di accettazione dell'eredità, il curatore cessa di diritto dalle specifiche funzioni attribuitegli dal pretore (ora tribunale), senza che sia necessario un provvedimento giudiziale avente natura di titolo esecutivo che a ciò lo obblighi", nonché Cass. n. 2273/1972, che ha affermato la cessazione di diritto della legittimazione - negoziale e processuale - sostitutiva del curatore, in ragione dell'intervenuta accettazione dell'eredità.

Nel caso di specie, è lo stesso curatore a riferire, nel ricorso introduttivo, che E.P. ha accettato espressamente l'eredità di G.M.R. con atto del 5.11.2021, dunque il curatore deve ritenersi cessato di diritto dalle sue funzioni e conseguentemente privo della legittimazione processuale sin dal 5.11.2021, a prescindere da un provvedimento giudiziale che abbia espressamente chiuso la procedura di eredità giacente, senza che possano avere rilievo, ad avviso della giudicante, eventuali profili di nullità o annullabilità del testamento in base al quale è stata fatta l'accettazione di eredità, dovendo la nullità / annullabilità essere dichiarate giudizialmente in un procedimento contenzioso su iniziativa dei soggetti muniti della relativa legittimazione processuale.

Deve, conseguentemente, essere dichiarato il difetto di legittimazione processuale dell'Eredità Giacente.

3) La domanda di nullità / annullabilità del testamento va comunque esaminata in quanto proposta da A.M., sicuramente dotata di legitimatio ad causam e di interesse ad agire in quanto soggetto che sarebbe chiamato alla successione ab intestato in caso di annullamento del testamento.

Le medesima domanda è stata formulata, altresì, dalla convenuta M.D.G., chiamata di grado successivo alla successione legittima, cioè che potrebbe diventare erede ove i chiamati di grado poziore (A. e G.M.) non volessero o potessero accettare l'eredità.

Tuttavia, in capo a M.D.G. deve essere escluso l'interesse ad agire, in adesione alla giurisprudenza di legittimità che afferma: "È inammissibile (per difetto di interesse) l'impugnazione del testamento per incapacità del testatore proposta, ex art. 591 cod. civ., da eredi legittimi (nella specie, cugini del "de cuius") esclusi dall'ordine della successione legittima in conseguenza delle esistenza in vita di altri eredi legittimi di grado poziore (nella specie, le sorelle del testatore) (...), poiché nessun concreto vantaggio potrebbe loro derivare dall'eventuale accoglimento dell'azione così proposta, essendo l'eredità destinata a devolversi, in tal caso, ai detti eredi di grado poziore" (Cass. n. 12291/1998); ed ancora, Cass. n. 25077/2020: "L'interesse del successibile ex lege ad impugnare il testamento olografo può essere disconosciuto qualora costui non dia prova dell'inesistenza in vita di altri eredi legittimi di grado poziore in termini di evidente probabilità, ancorché non di oggettiva certezza".

Sulla base dei citati arresti giurisprudenziali, deve escludersi l'interesse ad agire di M.D.G., essendo provata l'esistenza in vita di chiamati alla successione legittima di grado poziore; ad ogni modo, le difese svolte dalla stessa possono essere valutate alla stregua di un intervento adesivo dipendente alla posizione di A.M..

4) Passando all'esame della domanda di nullità / annullamento del testamento, devono prima di tutto spendersi alcune parole per descrivere la scheda olografa oggetto di impugnazione. Si tratta di una pagina di agenda del 2021 (circostanza incontestata) su cui è stampata la data di venerdì 23 aprile e su cui è scritto a mano, a penna, il seguente testo:

Virus dicembre 2020

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

PIEMONTE 7922

LOMBARDIA 25.123

ITALIA

esiti 2.187.166

morti 74.159

(segue uno spazio di due righe, n.d.e.)

Spero che non capiti anche a me che sono sola.

Nel caso dovessi morire, lasio tutti i miei averi all'unico che mi ha sempre aiutato E.P..

R.G.

I riferimenti normativi che qui interessano sono i seguenti:

- art. 602 comma 1 c.c. "Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore";

- art. 602 comma 3 c.c.: "La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento";

- art. 606 c.c.: "Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie".

Utili riferimenti della giurisprudenza di legittimità nella materia in trattazione sono i seguenti:

- Cass. n. 7783/2001: "In tema di testamento olografo, l'incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilità dell'atto, poiché trattasi di requisito, richiesto dall'art. 602 comma secondo cod. civ., ai fini della sua validità, che non può essere desunto aliunde. L'impugnativa del testamento volta ad accertare la mancanza o incompletezza di tale elemento, inoltre, è svincolata dalla necessità dell'indicazione di una determinata ragione che renda rilevante siffatto accertamento, a differenza dell'ipotesi in cui si agisca in giudizio al fine di provarne la non verità";

- Cass. n. 12124/2008: "In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.

(Nella fattispecie, la Corte ha confermato la pronuncia di annullamento del testamento olografo che non conteneva nella data, accanto al mese e all'anno, l'indicazione del giorno);

- Cass. n. 9364/2020: "In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie".

Sulla scorta delle riportate coordinate normative ed ermeneutiche, deve innanzitutto rilevarsi che è quanto meno dubbio che la data incompleta "dicembre 2020" possa riferirsi al testamento, in quanto, come visto, lo scritto è diviso in due parti, separate anche graficamente e visivamente da due righe, la prima riporta i dati numerici dei morti per covid, mentre la seconda contiene le disposizioni di ultima volontà; il riferimento temporale "dicembre 2020" è posto nella prima parte, in alto al centro, mentre non viene ripetuto in apertura o chiusura della seconda parte, pertanto, come si diceva, può quanto meno dubitarsi che esso si riferisca anche alle disposizioni di ultima volontà, che potrebbero essere state scritte anche in momento diverso dalla prima parte.

In questa prospettiva, il testamento sarebbe del tutto privo di data, in quanto la data parziale "dicembre 2020" potrebbe riferirsi con sicurezza solo alla prima parte dello scritto, che non contiene disposizioni di ultima volontà.

Ma anche a prescindere da questo, la data, anche a volerla riferire alla disposizione testamentaria, sarebbe comunque incompleta perché mancante del giorno.

Secondo le indicazioni della giurisprudenza, come visto, la data completa di giorno, mese ed anno è un requisito formale del testamento che non può essere desunto aliunde, quindi con ricorso ad elementi esterni alla scheda testamentaria.

La prospettazione proposta dal convenuto omissis secondo cui la data sarebbe ricavabile dal raffronto fra i dati numerici riportati nella pagina su cui è scritto il testamento e quelli dei bollettini sui decessi per covid del giorno 31.12.2020, non può dunque accogliersi poiché, innanzitutto, prevede il ricorso ad elementi esterni alla scheda testamentaria (i bollettini, appunto) per individuare il giorno di redazione del testamento, non essendo i dati numerici sui decessi per covid elemento notorio o di comune conoscenza.

Oltre a questo, quand'anche si volesse dare spazio alla coincidenza dei dati scritti dalla de cuius con quelli delle rilevazioni ufficiali del periodo pandemico, dovrebbe concludersi che il testamento non può essere stato scritto prima della serata del 31.12.2020, ma non vi sarebbe comunque nessuna certezza circa il giorno esatto in cui il testamento è stato scritto, poiché non può escludersi che la de cuius abbia scritto le sue ultime volontà nei giorni immediatamente successivi al 31.12.2020, prendendo a riferimento i bollettini dell'ultimo giorno dell'anno, mentre mese ed anno (dicembre 2020) ben potrebbero essere riferiti solo al tempo delle rilevazioni, anche per come riportati, dopo la parola "virus" ("Virus dicembre 2020").

Deve solo aggiungersi, a questo punto, che, come stabilito dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra riportate, l'incompletezza della data è una causa di annullabilità del testamento "svincolata dalla necessità dell'indicazione di una determinata ragione che renda rilevante siffatto accertamento, a differenza dell'ipotesi in cui si agisca in giudizio al fine di provarne la non verità", pertanto l'annullamento può essere pronunciato "anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie", con questo restando contraddetta la difesa del convenuto Pinelli secondo cui la data del testamento non si configurerebbe come "requisito fine a se stesso" (pag. 9 comparsa di costituzione).

Va infatti tenuta distinta l'ipotesi della mancanza o incompletezza della data, che, come detto, è causa di annullabilità del testamento senza condizioni, dall'ipotesi della non verità della data, che è possibile provare solo nei determinati casi indicati dal legislatore, osservandosi che nel caso in trattazione non viene in rilievo un problema di non verità della data ma di mancanza o incompletezza della medesima.

Infine, il giorno di redazione del testamento non potrebbe ricavarsi dalla pagina d'agenda su cui è scritto, sia perché mancherebbe l'autografia, sia perché, pacificamente, si tratta di agenda del 2021 e al 23 aprile G.M.R. era già deceduta.

Per i motivi esposti la domanda di annullamento del testamento deve essere accolta.

L'apertura della successione legittima è conseguenza ex lege dell'annullamento del testamento, che non necessita di tradursi in un esplicito ed autonomo capo del dispositivo. Quanto alla domanda di restituzione dei beni ereditari, essa non può trovare accoglimento poiché formulata in termini generici ed eventuali, in presenza di contestazione del convenuto circa il possesso di beni ereditari (cfr. le conclusioni Pinelli formulate sul punto).

5) In virtù della soccombenza, E.P. deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore di A.M.

Le spese possono invece essere compensate fra il Pinelli e l'Eredità Giacente poiché, pur essendo stato dichiarato il difetto di legittimazione processuale di quest'ultima, l'azione è stata proposta in forza di specifica autorizzazione giudiziale e comunque per il carattere inedito della questione, su cui si rinvengono solo pochi precedenti di merito.

La compensazione delle spese viene altresì disposta fra l'Eredità Giacente e M.D.G., avendo queste parti una posizione adesiva, nonché fra E.P. e M.D.G., poiché, sebbene sia stato dichiarato il difetto di interesse ad agire della D.G., si è visto come le difese di quest'ultima, peraltro convenuta in giudizio dall'Eredità Giacente, abbiano il valore di un intervento adesivo alle domande di A.M., risultata vittoriosa.

La regolazione delle spese viene rimandata al dispositivo, considerando la causa di valore indeterminabile ed omessa la fase istruttoria in quanto non svolta.

Appaiono congrui, rispetto all'attività svolta ed alle questioni trattate, i valori medi dello scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

dichiara il difetto di legittimazione processuale dell'Eredità Giacente di R.M.G.;

dichiara il difetto di interesse ad agire di M.D.G.;

annulla il testamento olografo redatto da G.M.R., pubblicato in data 26.10.2021 a mezzo di verbale a rogito Notaio G.E., repertorio numero (...), raccolta numero (...), registrato a Torino II il 26.10.2021 al numero 52067 serie 1T;

condanna E.P. a rifondere ad A.M. le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.810,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;

compensa le spese di lite fra Eredità Giacente, E.P. e M.D.G.

Così deciso in Torino, il 15 novembre 2023.